



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro



ORDINANZE DEL SINDACO

n° 1 Del 30 - 04 - 2021

OGGETTO: Decoro delle aree verdi e prescrizioni antincendio anno 2021.

Premesso:

- **che** con l'approssimarsi della stagione estiva aumenta notevolmente il rischio degli incendi e il rischio per la proliferazione di insetti nocivi ed in particolare delle zecche;
- **che** è frequente la presenza di aree verdi incolte interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché di vegetazione arborea;
- **che** la presenza della suddetta vegetazione, la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boschivi possono causare gravi problemi di ordine sanitario per la presenza di insetti vari, ma soprattutto gravi pericoli d'incendio;

Considerato che nel territorio del Comune di Lei è frequente riscontrare la mancata pulizia dei terreni e giardini dalle sterpaglie e da residui di colture altamente infiammabili;

Dato atto che le indicate situazioni di degrado impongono l'adozione di provvedimenti di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che se innescati possono creare pericolo per l'incolumità delle persone e per l'integrità del patrimonio ambientale;

Ravvisata la necessità di adottare misure incisive a tutela dell'incolumità delle persone e a salvaguardia dell'ambiente, al fine di prevenire concretamente il rischio di incendi le cui conseguenze possono assumere conseguenze drammatiche per le persone e le cose;

Visto l'art. 3 comma 3 della Legge n. 353 del 21 Novembre 2000;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 27 Aprile 2016;

Dato atto che con delibera n. 28/16 del 04/06/2020 è stato approvato il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2020-2022" pubblicato sul B.U.R.A.S. del 21/05/2020, supplemento straordinario n. 40;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.15/7 del 23.04.2021 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 – Aggiornamento 2021".

Visto l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23.04.2021, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescamento di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016.

Considerato necessario adottare il presente provvedimento che, in conformità al Piano Regionale di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla Delibera G.R. Sardegna n. 28/16 del 04/06/2020 e dell'aggiornamento per il 2021 di cui alla deliberazione G.R. Sardegna n. 15/7 del 23/04/2021, al fine di tutelare il territorio comunale di Lei (NU);

Dato Atto che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

Ritenuto necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva.

Ritenuto di provvedere in merito al fine di tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica; nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali, facendo proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della G.R. n. 15/7 del 23.04.2021 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2021";

Vista la Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale.

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n.689;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000,

ORDINA

Entro il 1° Giugno 2021 e per tutto il periodo ad alto rischio di incendi

- 1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- 2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno 5 metri di larghezza con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati, e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- 4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boschive definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- 5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Ordina le ulteriori seguenti prescrizioni:

- a) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di

qualsiasi natura, che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi, depositati sul terreno anche ad opera di ignoti;

- b) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.
- c) È vietato il ricovero, il transito, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e ovini) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche (salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell'ASSL di Nuoro), nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura,);
- d) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
- e) E' assolutamente vietato l'abbruciamento dei rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di ogni genere; il suddetto materiale dovrà essere smaltito seguendo le modalità previste dalla legge, (conferimento in discarica autorizzata). La frazione verde derivante dalla manutenzione dei giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenze di edifici pubblici e privati, possono essere conferiti mediante le disposizioni del servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani locale; i rifiuti ottenuti dalla pulizia di terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari e/o conduttori;
- f) Dal 1° giugno al 31 ottobre, poiché vige lo "stato di grave pericolo per gli incendi, nei boschi e nelle aree in prossimità di aree boschive e lungo le strade è vietato accendere fuochi, anche per bruciare stoppie, salvo deroghe e previa comunicazione e/o autorizzazione della Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio.
- g) Entro il 1° giugno, nelle strutture ricettive di cui all'art. 13, L.R. n. 16 del 28.7.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente Titolo.
- h) In tutte le attività ricettive di cui al precedente comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio. Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di intrattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco.

In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni:

- a) le aree, laddove possibile, devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti;
- b) lungo il perimetro, laddove possibile e ritenuto necessario dal Comune competente, deve essere realizzata una fascia parafuoco, che deve essere arata all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature;
- c) le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti.

Per le strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014).

I complessi di cui al precedente punto f), devono essere dotati, lungo tutto il perimetro, di fasce parafuoco costituite da terreno privo di vegetazione, di larghezza variabile secondo la tabella seguente:

Tipo di Vegetazione	Larghezza delle fasce parafuoco	
	Terreno Piano	Terreno in Pendenza (a monte e a valle)
Pascolo cespugliato	5	10
Macchia - bassa/media (fino a 2,5 mt.)	8	15
Macchia - alta (maggiore di 2,5 mt.)	15	20
Bosco diradato (copertura minore al 70%)	15	20
Bosco non diradato	20	30

Sono fatte salve le specifiche normative di prevenzione incendi riguardanti le aree a rischio specifico ricadenti nel campo di applicazione del DPR 1 agosto 2011, n. 151 (nuovo regolamento di prevenzione incendi).

Le sopra indicate prescrizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2021;

Per la pratica strettamente agricola e selvicolturale delle stoppie, di residui colturali e selvicolturale, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché dei terreni agricoli temporaneamente improduttivi è consentita, nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente per territorio;

INFORMA

salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

AVVERTE

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione e conclamata pericolosità, l'Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle forze dell'ordine tutte, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, viene trasmessa a:

Prefettura di Nuoro;

Questura di Nuoro;

Commissariato di Ottana;

Stazione dei Carabinieri di Silanus,

Comando Provinciale dei VV.FF. di Nuoro,

Comando della Polizia Locale dell'Unione del Marghine ,

Compagnia Barracellare di Lei;

Ufficio Tecnico Comunale.

Sindaco
F.to Dr. Luigi Cadau